

L'insegnante di sostegno



Nelle scuole di ogni ordine e grado operano insegnanti di sostegno, che svolgono un ruolo molto importante per assicurare la massima efficacia nell'accoglienza e nella piena inclusione di alunne e alunni con problemi più o meno gravi di disabilità.

A ogni docente possono essere affidati uno o più alunni: il suo compito non si esaurisce nella loro assistenza, chi fa sostegno interagisce con l'insieme dei docenti della classe per garantire l'esercizio del diritto allo studio attraverso una piena integrazione nella comunità scolastica.

L'**orario di lavoro** dell'insegnante di sostegno è lo stesso degli altri docenti (**25** ore settimanali nella scuola dell'infanzia, **22 + 2** nella primaria, **18** nella secondaria), alle quali si aggiungono **80 ore all'anno** di attività funzionali all'insegnamento (programmazione, aggiornamento, riunioni collegiali, ecc.).



Che titolo di studio serve?



Per insegnare è richiesto il possesso della **laurea** richiesta per il tipo di scuola in cui si lavora, che cambia a seconda della disciplina insegnata; oltre alla laurea è richiesto il **titolo di specializzazione**, aggiuntivo alla laurea, che si consegue frequentando corsi a livello universitario della durata di circa otto mesi (60 CFU).

Le assunzioni da concorso



Tenendo conto dei posti disponibili, vincitori del concorso sono assunti in base all'ordine di inserimento nella **graduatoria**. Il punteggio in graduatoria è dato dai voti ottenuti nelle prove scritte e orali del concorso e da altri titoli di cui ogni concorrente può disporre, secondo quanto prevede la tabella di valutazione contenuta nel bando di concorso.

La **graduatoria è regionale**, i vincitori scelgono, in base alle disponibilità esistenti, la **provincia** in cui lavoreranno; poi, nell'ambito di quella provincia, sceglieranno **una delle scuole** in cui ci sono posti disponibili.

Da qualche anno, le assunzioni sui posti di sostegno possono avvenire anche **senza concorso** per chi, in possesso del titolo di specializzazione, è inserito nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'assunzione, per il primo anno, è a **tempo determinato**; se il servizio svolto è valutato positivamente, il contratto dell'insegnante può diventare a **tempo indeterminato** dall'anno successivo.

Trattamento economico

Il trattamento economico dell'insegnante di sostegno è lo stesso dei suoi colleghi (stipendio iniziale di circa 1.500 € mensili per tredici mensilità all'anno, per chi lavora nella scuola primaria o dell'infanzia; di circa 1.600 € mensili

Altri compensi si possono ottenere svolgendo **attività aggiuntive**, per le quali ogni istituto dispone di un **fondo** il cui utilizzo avviene con criteri stabiliti dalla **contrattazione** che avviene tra il dirigente scolastico e i rappresentanti sindacali presenti in ogni scuola.

Il trattamento economico si rivaluta ogni tre anni con gli aumenti ottenuti attraverso il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Vi sono inoltre altri aumenti, legati all'**anzianità di servizio** via via maturata, corrisposti automaticamente dopo 9, 15, 21, 28 e 35 anni di servizio.



Organici del personale

Nell'anno scolastico 2023/24 i posti di sostegno normalmente previsti in organico sono in tutto **126.170**, così ripartiti fra i diversi gradi di scuola:

9.679 nella scuola dell'infanzia, **47.148** nella primaria, **34.426** nella secondaria di 1° grado e **34.917** nella secondaria di 2° grado.



Gli insegnanti effettivamente al lavoro sono di più, perché ogni anno, sul sostegno, si attivano ulteriori posti oltre a quelli normalmente previsti in organico.

A causa del basso numero di insegnanti specializzati, in alcune regioni, in particolare in quelle del Nord, molti posti dell'organico sono privi di titolare perché manca il personale da assumere. In quelle Regioni, possedere il titolo di specializzazione dà praticamente la **certezza di lavorare** sia come supplente, sia come insegnante di ruolo quando vengono banditi i concorsi.



Come fare le supplenze

Per fare le supplenze, è necessario essere inseriti nelle **graduatorie provinciali (GPS)** e in quelle di **istituto**. Per accedervi, serve il titolo di laurea richiesto per il tipo di insegnamento al quale si è interessati. Al riguardo, occorre consultare le tabelle che stabiliscono la corrispondenza tra titoli di studio e materie di insegnamento.

Per il **sostegno**, ha precedenza a essere nominato supplente chi ha il **titolo di specializzazione**; in mancanza di aspiranti col titolo, le supplenze su posto di sostegno possono essere date anche a docenti non specializzati.

Può essere chiamato a fare supplenze, se per qualche motivo non si riesce a nominare nessuno dalle normali graduatorie, anche chi ha presentato direttamente al capo di istituto una richiesta di “messa a disposizione” (MAD).

Per ulteriori particolari, vedi la scheda dedicata in modo specifico alle supplenze.

Per maggiori informazioni...



**CISL
SCUOLA**



Cerca e contatta la sede del tuo territorio